

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1121 del 06/03/2017
Oggetto	RINNOVO SENZA MODIFICHE ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AL SIG. GUARINI MATTEUCCI GUIDO TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA CON SEDE A FORLÌ LOCALITÀ SAN TOME' E CAMBIO TITOLARITÀ RICHIEDENTE: GUIDO GUARINI MATTEUCCI , CONCESSIONARIO SOCIETÀ AGRICOLA CONTI GUARINI MATTEUCCI USO: IRRIGUO - AGRICOLO PRATICA FC07A0353 (ex FCPPA0353)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1193 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Cesena

OGGETTO: RINNOVO SENZA MODIFICHE ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AL SIG. GUARINI MATTEUCCI GUIDO TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA CON SEDE A FORLÌ LOCALITÀ SAN TOME' E CAMBIO TITOLARITÀ
RICHIEDENTE: GUIDO GUARINI MATTEUCCI
USO: IRRIGUO - AGRICOLO
PRATICA FC07A0353 (ex FCPA0353)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- **VISTE** in particolare le disposizioni in materia:
- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

RICHIAMATA:

la determinazione dirigenziale n. 6619 del 10/06/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con scadenza al 31/12/2015;

VISTE:

- la domanda di **rinnovo senza modifiche della concessione**, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 6619 del 10/06/2013 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, di acqua sotterranea ad uso agricolo-irriguo presentata in data 11 dicembre 2015, con Protocollo PG/2015/0871569 del 14/12/2015, dal Sig. GUIDO GUARINI MATTEUCCI (C.F.:GRNGDV38E08D704B) titolare dell'omonima Impresa avente sede a Forlì, Località San Tomè, in via Miranda n.2 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 91 mapp. 569;
- la **variante al rinnovo** con cui il Sig. GUIDO GUARINI MATTEUCCI (C.F.:GRNGDV38E08D704B), titolare dell'omonima Impresa, chiede il **cambio di titolarità** con protocollo n. 8379 del 06/06/2016 a favore della **Società Semplice CONTI GUARINI MATTEUCCI E C.S.A.** (C.F.:04247190400) specificando che la richiesta è motivata dalla riorganizzazione della ditta individuale GUIDO GUARINI MATTEUCCI (C.F.:GRNGDV38E08D704B);

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 87,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria in data 09/12/2015 con bollettino postale VCYL0279;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea fino all'anno 2019

compreso;

- l'importo di € 51,65 in data 15/10/2012 a titolo di deposito cauzionale, con bollettino postale VCY0135, che è da integrare con un importo di **€ 198,35** = per adeguarlo al minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015 in € 250,00=;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione possa essere assentito ai sensi degli artt. 27 e 28 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di **rinnovare la concessione** confermando in tutte le sue parti, ad eccezione della titolarità variata con il presente atto, quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. 6619 del 10/06/2013;
2. di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il subentro per la titolarità della concessione di acqua sotterranea ad uso agricolo-irriguo, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 6619 del 10/06/2013 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla **Società Semplice CONTI GUARINI MATTEUCCI E C.S.A.** (C.F.:04247190400) avente sede a Forlì, Località San Tomè, in via Miranda n.2 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 91 mapp. 569;
3. di **confermare** la quantità d'acqua prelevabile pari un volume complessivo annuo di circa mc. 6 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel nuovo Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2020**;
5. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, e che l'attestazione del pagamento della integrazione di **€ 198,35=** deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione. Il deposito di € 250,00= verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di fissare, il canone annuale in € 12,00, sulla base della normativa citata in premessa;
8. di fissare in **€ 12,00** il canone ancora dovuto per l'anno 2020, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. L'attestazione del pagamento deve essere consegnata al ritiro del provvedimento di concessione;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;

11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia conforme al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla ricezione ai sensi del D.lgs 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

****documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola con procedura semplificata, richiesta dalla Società Conti Guarini Matteucci C.F. 04247190400 (pratica FC07A0353).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avverrà tramite un pozzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - diametro mm 100
 - profondità m 30
 - portata della pompa l/s 0,5
 - potenza della pompa Kw 1,5
 - coordinate geografiche UTM *32: X= 740.980 Y=904.943;
2. Il prelievo è ubicato nel Comune di Forlì (FC) località San Tomè in via Miranda n.2 e distinto nel NCT del comune di Forlì al foglio 91 mapp. 569;
3. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irriguo – agricolo “trattamenti antiparassitari” per un volume complessivo annuo pari a circa 6 mc.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 1,5
 - volume annuo complessivo prelevato circa mc. 6
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 7

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.